REGOLAMENTO (CEE) N. 3109/86 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1986

relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1984/1985 non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2706/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1985/1986 [3], il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, deve essere compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre 1986 ; che, dopo il 15 luglio, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per tre settimane consecutive ; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2706/86, occorre stabilire il quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti supplementari di magazzinaggio che possono essere conclusi ; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare detta durata a quattro mesi e detto quantitativo a un livello che consenta di ridurre le giacenze e di risanare il mercato, condizioni indispensabili per una gestione corretta ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1986/1987 si applicano le misure complementari di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi A I, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2706/86,

— per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 13 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1985/1986, procedere alla distillazione ;

— per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 13 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1985/1986, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 66.